

D.g.r. 11 giugno 2018 - n. XI/200

Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Atteso che:

- l'art. 19 della legge 157/92 prevede la facoltà per i proprietari o i conduttori dei fondi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, di collaborare al controllo della fauna selvatica attuato sui propri fondi anche tramite piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni, per la tutela, tra l'altro, delle produzioni zoo-agro-forestali;
- l'art. 41 della l.r. 26/93 prevede la medesima facoltà per i proprietari o i conduttori dei fondi, alle medesime condizioni e per le stesse finalità di cui al punto precedente;
- l'art. 4 della l.r. 19/17 prevede che le attività di controllo del cinghiale effettuate dai proprietari o conduttori dei fondi, dove siano stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, siano attuate nei modi e nei termini consentiti, previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione, con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo;

Preso atto che, come riportato in letteratura, il cinghiale:

- è specie estremamente prolifica anche a causa del diffuso processo di ibridazione sia tra sottospecie selvatiche evolutesi in zone geografiche differenti e introdotte dall'uomo, sia con conspecifici domestici, ed è in grado di occupare un'ampia varietà di habitat, dalle aree intensamente coltivate e antropizzate della pianura agli orizzonti montani coperti di boschi decidui e misti, spingendosi talvolta sino alle praterie d'alta quota, con una distribuzione geografica che sembra limitata solo da inverni molto rigidi e prolungati o da utilizzo estremo delle aree agricole, ove risultino totalmente scomparse le zone boschive;
- ha una dieta costituita in parte preponderante, nonostante il regime alimentare onnivoro, da sostanze di origine vegetale, con capacità di variare la composizione della dieta in relazione all'offerta dell'ambiente circostante e con un contributo comunque importante da parte di alimenti di origine agricola, che diventano la principale fonte di nutrimento in scarsità o assenza di disponibilità di frutti selvatici;
- può causare grave impatto anche sugli ecosistemi e sulle specie selvatiche autoctone, in particolare all'interno dei siti della rete Natura 2000 istituiti al fine di tutelare specie vegetali e animali di particolare pregio e valore ecologico e naturalistico;
- è serbatoio epidemiologico e, con la sua presenza, costituisce un ostacolo all'eradicazione di alcune infezioni, estremamente pericolose per gli allevamenti zootecnici, quali la peste suina classica, la peste suina africana e il morbo di Aujeszky;
- provoca sinistri stradali, in particolare nelle aree collinari e pedemontane, che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone e la sicurezza nella circolazione stradale, sia sulla rete viaria principale che secondaria;

Verificato che nel quinquennio 2013/2017, sul territorio regionale, il cinghiale:

- ha arrecato danni alle colture agricole per complessivi € 1.669.989 di indennizzi erogati da Regione Lombardia, corrispondenti a n. 2.807 eventi di danno denunciati;
- ha provocato n. 384 sinistri stradali denunciati, con erogazione di risarcimenti per complessivi € 606.664;

Verificato altresì che, nel medesimo quinquennio, sul territorio regionale sono stati prelevati:

- n. 5.341 cinghiali in attività di controllo, ai sensi dell'art. 41

della l.r. 26/93;

- n. 20.105 cinghiali in attività venatoria, per un totale complessivo di n. 25.446 esemplari;

Atteso che anche i dati sopra esposti supportano la necessità di adottare il presente provvedimento, in considerazione del trend tendente all'incremento sia dei danni che dei prelievi, a causa dell'espansione territoriale delle popolazioni di cinghiale in Lombardia e dell'approvazione dei conseguenti piani di controllo e/o di prelievo venatorio, anche in aree precedentemente non considerate;

Dato atto che, ai fini del controllo del cinghiale, possono essere utilizzate due metodologie d'intervento diretto, costituite da:

- trappolaggio, tramite appositi sistemi di cattura in vivo (gabbie trappola e chiusini) e successiva soppressione degli esemplari catturati;
- abbattimento, tramite le armi da fuoco di cui all'art. 13 della legge 157/92;

Considerato che l'impiego di gabbie trappola e chiusini richiede all'amministrazione una complessa gestione dal punto di vista organizzativo, sia per quanto concerne il loro acquisto e la loro distribuzione, che per quanto riguarda la necessità di effettuare una loro costante sorveglianza e manutenzione, per intervenire tempestivamente nell'eventualità di cattura di cinghiali e per garantirne il continuo, ottimale funzionamento;

Attesa la prosecuzione dell'attività di trappolaggio del cinghiale, ove prevista dai piani di controllo adottati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, secondo le modalità organizzative e attuative disposte dai medesimi;

Richiamati i piani di controllo del cinghiale, adottati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, vigenti sui territori di competenza dei seguenti UTR:

- Bergamo;
- Brescia;
- Brianza, limitatamente al territorio provinciale di Lecco;
- Città metropolitana, limitatamente a un comune sul territorio provinciale di Milano e a due comuni sul territorio provinciale di Lodi;
- Insubria;
- Pavia, limitatamente ai terreni di aziende agricole distribuiti su otto comuni della Lomellina e del Pavese, a quindici aziende faunistico-venatorie e sei aziende agri-turistico-venatorie, nonché a tre Zone di ripopolamento e cattura;
- Val Padana, limitatamente al territorio provinciale di Cremona;

Valutato di approvare le determinazioni in ordine all'autorizzazione annuale di cui all'art. 4, comma 3 della l.r. 19/17 e di stabilire che essa venga rilasciata per il controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco, con decreto del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, previo accertamento che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- sia proprietario o conduttore dei fondi per i quali richiede l'autorizzazione al controllo del cinghiale e sui quali siano stati accertati, dall'UTR competente per territorio, danni alle colture o al sistema agrario nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione;
- sia titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità ed abbia copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica;
- sia abilitato alla caccia di selezione agli ungulati, ove richieda di essere autorizzato al controllo avvalendosi di fucile a canna rigata (carabina);

Ritenuto di stabilire che l'autorizzazione, della durata di dodici mesi, sia:

- rilasciata ai proprietari o conduttori di fondi, ricadenti negli ambiti di competenza di UTR ove siano vigenti piani di controllo del cinghiale, adottati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93;
- tempestivamente trasmessa dall'UTR alla Polizia provinciale/metropolitana e alla stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti, per gli adempimenti di propria spettanza;

Ritenuto altresì di stabilire che l'autorizzazione, preveda quanto segue:

- attuazione degli interventi di controllo da punti fissi preindividuati e sopraelevati, da un'ora prima del sorgere del

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2018

sole a un'ora dopo il tramonto, in tutti i giorni della settimana, sui terreni danneggiati da cinghiali segnalati nella domanda di autorizzazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all'esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 394/91, nonché delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura di cui alla l.r. 26/93 e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori;

- utilizzo di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, nonché di fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione agli ungulati;
- trasporto dell'arma, nel percorso per e dal punto fisso, scarica e riposta nel fodero;
- obbligo per il titolare di portare con sé copia dell'autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;
- comunicazione preventiva, alla Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, di ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, immediatamente dopo l'abbattimento, specificando il sesso, il peso intero e la classe d'età, secondo le direttive tecniche e organizzative redatte dalla Polizia provinciale/metropolitana, in accordo con il rispettivo UTR;
- immediata apposizione al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, di apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia provinciale/metropolitana al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell'animale;
- assegnazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti al titolare dell'autorizzazione che ha effettuato l'abbattimento, con l'obbligo di eseguire i prescritti accertamenti diagnostici tramite il campionamento di tutti i cinghiali abbattuti e il conferimento dei campioni alla sezione dell'IZSLER territorialmente competente, utilizzando la specifica scheda, anche al fine di incentivare il monitoraggio sanitario della specie previsto dal D.d.g. 5 dicembre 2012, n. 11358 «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;
- divieto di esercitare, nella medesima giornata e zona, il controllo del cinghiale e l'attività venatoria;
- obbligo di manipolazione e lavorazione delle carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie;
- obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione nella proprietà e nella conduzione dei fondi per l'aggiornamento del titolo autorizzativo;

Ritenuto di prevedere la possibilità per l'UTR di sospendere o revocare l'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

Valutato di demandare a successivo atto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la definizione del modello di domanda per l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto infine di prevedere che le autorizzazioni individuali, già rilasciate, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, a proprietari o conduttori di fondi, decadano alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di stabilire che l'autorizzazione annuale di cui all'art. 4, comma 3 della l.r. 19/17, sia:

- a. rilasciata per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco, con decreto del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, previo accertamento che il soggetto destinatario disponga dei seguenti requisiti:
 - sia proprietario o conduttore dei fondi per i quali richiede l'autorizzazione al controllo del cinghiale e sui quali siano stati accertati, dall'UTR competente per territorio,

danni alle colture o al sistema agrario nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione;

- sia titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica;
 - sia abilitato alla caccia di selezione agli ungulati, ove richieda di essere autorizzato al controllo avvalendosi di fucile a canna rigata (carabina);
- b. rilasciata ai proprietari o conduttori di fondi, ricadenti negli ambiti di competenza di UTR ove siano vigenti piani di controllo del cinghiale, adottati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93;
- c. tempestivamente trasmessa dall'UTR alla Polizia provinciale/metropolitana e alla stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti, per gli adempimenti di propria spettanza;
2. di stabilire altresì che l'autorizzazione, della durata di dodici mesi, preveda quanto segue:
- a. attuazione degli interventi di controllo da punti fissi preindividuati e sopraelevati, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, in tutti i giorni della settimana, sui terreni danneggiati da cinghiali segnalati nella domanda di autorizzazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all'esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 394/91, nonché delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura di cui alla l.r. 26/93 e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori;
 - b. utilizzo di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, nonché di fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione agli ungulati;
 - c. trasporto dell'arma, nel percorso per e dal punto fisso, scarica e riposta nel fodero;
 - d. obbligo per il titolare di portare con sé copia dell'autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;
 - e. comunicazione preventiva, alla Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, di ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, immediatamente dopo l'abbattimento, specificando il sesso, il peso intero e la classe d'età, secondo le direttive tecniche e organizzative redatte dalla Polizia provinciale/metropolitana, in accordo con il rispettivo UTR;
 - f. immediata apposizione al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, di apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia provinciale/metropolitana al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell'animale;
 - g. assegnazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti al titolare dell'autorizzazione che ha effettuato l'abbattimento, con l'obbligo di eseguire i prescritti accertamenti diagnostici tramite il campionamento di tutti i cinghiali abbattuti e il conferimento dei campioni alla sezione dell'IZSLER territorialmente competente, utilizzando la specifica scheda, anche al fine di incentivare il monitoraggio sanitario della specie previsto dal d.d.g. 5 dicembre 2012, n. 11358 «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;
 - h. divieto di esercitare, nella medesima giornata e zona, il controllo del cinghiale e l'attività venatoria;
 - i. obbligo di manipolazione e lavorazione delle carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie;
 - j. obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione nella proprietà e nella conduzione dei fondi per l'aggiornamento del titolo autorizzativo;
3. di prevedere la possibilità per l'UTR di sospendere o revocare l'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
4. di demandare a successivo atto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la definizione del modello di domanda per l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento;

5. di prevedere che le autorizzazioni individuali, già rilasciate, ai sensi dell'art.41 della l.r. 26/93, a proprietari o conduttori di fondi, decadano alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi